

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Liguria – II Sezione, 15 novembre 2004, n. 1545.

Nel processo elettorale non è ammessa la testimonianza né in via diretta, né mediante dichiarazioni scritte o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Ogni forma di testimonianza sul voto espresso da elettori comporta la violazione del disposto dell'art. 48 della Costituzione, in base al quale il segreto elettorale non è disponibile neppure da parte degli stessi votanti.

Omissis.

I ricorrenti, lamentano la circostanza che nello spoglio non sarebbero stati computati voti che taluni elettori avrebbero assegnato alla lista ricorrente.

Sostengono tale affermazione con l'indicazione dei votanti che avrebbero votato per la lista e la deduzione della loro testimonianza a mezzo di prova.

A tal riguardo deve rilevarsi, incidentalmente, che nel processo elettorale non è ammessa la testimonianza, né in via diretta né mediante altre forme surrettizie quali dichiarazioni scritte o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in quanto le dichiarazioni di soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali possono trovare ingresso nel giudizio esclusivamente ove queste siano state consacrate nei verbali delle relative sezioni elettorali.

Ciò posto rileva il Collegio che, nel caso di specie, non si è in presenza soltanto di un caso di testimonianza non ammessa dal rito elettorale ma si verte in un caso di radicale preclusione delle censure formulate dai ricorrenti, essendo le stesse finalizzate al superamento del segreto elettorale in contrasto con la esplicita previsione costituzionale. Invero l'art. 48 Cost. nel qualificare il voto come segreto preclude non solo ogni indagine finalizzata ad individuare l'autore delle espressioni di voto ma altresì tutti i meccanismi, tecnici e procedurali che possono conseguire il risultato di realizzare un collegamento tra voto ed elettore. Ed è proprio ciò che i ricorrenti ambiscono realizzare nel caso di specie, chiedendo agli elettori la testimonianza sulla loro espressione di voto.

Deve, tuttavia, rilevarsi che il segreto elettorale non è disponibile neppure da parte degli stessi votanti, essendo preordinato alla tutela di un bene, la libertà di espressione del voto, che la Costituzione ha tutelato in sommo grado ed anche, in ipotesi, contro la volontà dello stesso votante.

La considerazione della *ratio* della norma costituzionale consente di ritenere manifestamente infondati i dubbi in ordine alla effettività del diritto di difesa paventati dalla difesa dei ricorrenti nella discussione orale. Si potrà forse discutere dell'ammissibilità della testimonianza nel processo elettorale, ma senza dubbio finché sarà vigente l'art. 48 Cost. la testimonianza, del pari di qualsiasi altro mezzo istruttorio, non potrà avere ad oggetto il contenuto delle espressioni di voto degli elettori.

Omissis.